legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 19/2018
Del 7 maggio 2018

AREA LEGAL

PROVVEDIMENTI APPROVATI

Entrata in vigore del D.lgs. 21/2018 e modifica ai riferimenti normativi del D.lgs. 231/2001
Proposta di Legge sul whistleblowing in Europa

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Sottoposte a consultazione pubblica le Linee Guida sulla compliance antitrust

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Il trust è un contratto tipico
Responsabilità dell'ente per omicidio colposo o lesioni colpose

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Impugnabili anche le delibere del Collegio Sindacale
Il nesso eziologico deve essere provato oltre ogni ragionevole dubbio
Riduzione del capitale come causa di scioglimento delle s.r.l.

PROVVEDIMENTI APPROVATI

Entrata in vigore del D.lgs. 21/2018 e modifica ai riferimenti normativi del D.lgs. 231/2001

Decreto Legislativo 1° marzo 2018 n. 21

È entrato in vigore lo scorso 6 aprile 2018 il D.lgs. 1° marzo 2018 n. 21 recante *"Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103",* il quale, al fine di trasferire all'interno del codice penale numerose figure di reato, prima disciplinate dalle leggi speciali, incide significativamente sia sulla parte generale, sia sulla parte speciale del codice penale medesimo, predisponendo contemporaneamente diverse abrogazioni all'interno della legislazione speciale. Tra le disposizioni abrogate, sono ricomprese altresì alcune norme concernenti reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/01, la cui disciplina è stata trasferita in nuovi articoli del codice penale. In particolare, sono stati abrogati: *i)* l'art. 260 D.lgs. 152/2006, in materia di reati ambientali, la cui disciplina è ora contenuta nel nuovo art. 452-*quaterdecies* cod.pen. (*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*); *ii)* l'art. 3, co. 3-*bis*, della L. 654/1975 la cui disciplina è ora contenuta nel nuovo art. 604-*bis*, co. 3, cod.pen. (*Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa*).

torna su

Proposta di Legge sul whistleblowing in Europa

Proposta di Legge della Commissione Europea del 23 aprile 2018

Lo scorso 23 aprile, la Commissione Europea ha presentato una proposta di legge finalizzata ad introdurre una disciplina di tutela per i *whistleblowers* anche in caso di violazioni del diritto comunitario. In particolare, la predetta proposta è finalizzata a fornire una maggiore protezione - in tutti i 28 paesi dell'U.E. - a coloro che denunciano pubblicamente violazioni al diritto dell'Unione europea, tra l'altro, in materia di appalti pubblici, servizi finanziari, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Conseguentemente, ove tale testo dovesse essere approvato, le imprese con più di 50 dipendenti o con un fatturato annuo superiore ai 10 milioni di euro dovranno stabilire una procedura interna per gestire le segnalazioni. In particolare, in tal caso il processo di segnalazione prevede tre passaggi, tra di loro conseguenziali. *In primis*, il *whistleblower* ha la facoltà di presentare la segnalazione ad un *manager* della società. Successivamente, ove la prima segnalazione non producesse risultati, ci si potrà rivolgere alle autorità competenti. Infine, solo ove anche la seconda segnalazione non dovesse essere andata a buon fine, sarà possibile ricorrere alla stampa ed ai media.

torna su

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Sottoposte a consultazione pubblica le Linee Guida sulla compliance antitrust

Provvedimento n. 27117 del 5 aprile 2018

Con il provvedimento in oggetto, l'Autorità Antitrust, al fine di dotarsi di Linee Guida che individuino delle *best practice* utili per le imprese nella implementazione dei propri programmi di *compliance,* nonché i criteri che la stessa Autorità intende adottare per la valutazione dei suddetti programmi, ha deliberato di porre in consultazione pubblica la bozza di *"Linee Guida sulla compliance antitrust"* già approvata preliminarmente dall'Autorità stessa. I soggetti interessati possono, pertanto, proporre, entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera sul Bollettino dell'Autorità, le proprie motivate osservazioni al testo in consultazione, inviando una mail all'indirizzo indicato. I programmi di *compliance antitrust*, come noto, consentono il riconoscimento, in favore del soggetto che li ha adottati ed implementati, di attenuanti nell'applicazione di eventuali sanzioni che dovessero essere applicate dall'Autorità Antitrust per condotte in violazione della normativa sulla concorrenza.

torna su

GIURISRUDENZA DI LEGITTIMITA'I

Il trust è un contratto tipico

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 19 aprile 2018 n. 9637

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che il *trust* è un contratto tipico del nostro ordinamento giuridico. In particolare, ad avviso della Suprema Corte, la valutazione sulla meritevolezza di tutela di tale istituto, di origine anglosassone, è stata compiuta dal Legislatore con la legge n. 364 del 1989, con la quale è stato ratificato ed è stata data esecuzione alla Convenzione dell'Aja del 1985, convenzione avente ad oggetto proprio il riconoscimento dei *trusts* e l'individuazione della legge applicabile. Pertanto, alla luce della valutazione effettuata dal Legislatore, il giudice italiano non è più obbligato a verificare la meritevolezza del contratto ai sensi dell'art. 1322, 2° co., cod. civ. Dunque, il *trust* è sottratto al vaglio della meritevolezza della causa che continua ad imporsi, invece, per i contratti atipici.

torna su

Responsabilità dell'ente per omicidio colposo o lesioni colpose

Corte di Cassazione- Sezione Penale - Sentenza del 16 aprile 2018 n. 16713

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla responsabilità dell'ente per omicidio colposo e lesioni colpose ai sensi del D.lgs. 231/2001. Il caso riguardava un infortunio mortale di un dipendente precipitato dal tetto di un capannone, dopo lo sfondamento di una lastra di vetro resina, durante le operazioni di manutenzione delle grondaie. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che la mancata adozione delle misure di sicurezza costituisse un risparmio di costi per l'impresa, il quale integra, così, un vantaggio economico indiretto. In aggiunta a quanto sopra, il comportamento del lavoratore, nel caso di specie, non è stato ritenuto imprevedibile ed eccezionale tanto da comportare un esonero di responsabilità dell'imprenditore, poiché impegnato nell'esecuzione di lavori espressamente impartiti dal preposto dell'impresa. La Corte di Cassazione, infatti, ha precisato che l'ente, per poter essere esente da responsabilità ai

sensi del D.lgs. 231 del 2001, ha l'onere di provare, nel corso del processo, *i)* di essersi dotato di modelli organizzativi idonei a prevenire il singolo reato contestatogli; *ii)* di aver istituito un organismo autonomo ed indipendente con compiti di monitoraggio sul rispetto, sul funzionamento e sull'aggiornamento del modello; ed infine *iii)* che non vi sia stata, nel caso concreto, un'inidonea vigilanza da parte dell'organismo preposto. L'impresa non avendo assolto, nel corso del processo, a tale onere probatorio è stata ritenuta responsabile e la Corte di legittimità ha confermato la condanna già pronunciata dalla Corte di Appello di Salerno.

torna su

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Impugnabili anche le delibere del Collegio Sindacale

Tribunale di Milano - Provvedimento del 23 aprile 2018

Il Tribunale di Milano ha affermato che, pur in assenza di una specifica disciplina, anche le delibere del Collegio Sindacale possono essere impugnate dal CdA o dai soci, ove arrechino un pregiudizio all'organizzazione societaria o al singolo diritto del socio. In particolare, ad avviso del Tribunale di Milano *"le regole di impugnabilità dettate dal novellato art. 2388 cod. civ. solo per le deliberazioni del CDA di spa vanno considerate espressive di un principio generale di sindacabilità delle deliberazioni di tutti gli organi sociali per contrarietà alla legge o all'atto costitutivo"*. Ad avviso dei Tribunale, tale principio è quindi applicabile anche alle delibere del Collegio sindacale, ancorché la relativa impugnabilità non sia prevista da alcuna norma. Le delibere dell'organo di controllo, infatti, pur avendo carattere "interno", ove siano produttive di effetti diretti rispetto alla organizzazione societaria ovvero rispetto alla posizione di singoli soci, non possono essere sottratte alla regola generale della impugnabilità, pena un difetto di tutela rispetto a situazioni omogenee contrastante con i principi costituzionali ex artt. 3 e 24 Cost.

torna su

Il nesso eziologico deve essere provato oltre ogni ragionevole dubbio

Tribunale di Busto Arsizio– Sentenza del 23 febbraio 2018 n. 68

Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Busto Arsizio ha assolto con formula piena dal reato di *mobbing* un datore di lavoro al quale era stata altresì contestata la fattispecie di lesioni colpose. A tale ultimo riguardo, il lavoratore, nel caso in esame, lamentava lesioni personali gravi tali da ingenerargli *"un disturbo dell'adattamento cronico con reazione mista ansioso-depressiva e disturbi somatoformi per costrittività organizzativa".* I giudici hanno tuttavia ritenuto che i tre licenziamenti, subiti dal lavoratore in un arco temporale ristretto e dichiarati illegittimi dal giudice del lavoro, non integravano la molteplicità dei comportamenti, sistematici con intento persecutorio e prolungati nel tempo, necessari per configurare il reato di *mobbing*. L'INAIL, inoltre, non aveva riconosciuto la patologia diagnosticata quale malattia professionale. Il giudice di merito, pertanto, pur riconoscendo un'aperta conflittualità tra le parti, ha evidenziato come nessun elemento fattuale, emerso nel processo, era stato in grado di dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, il nesso causale tra le condotte contestate al datore di lavoro e la malattia lamentata e pertanto non ha ritenuto integrata la fattispecie del reato di lesioni colpose.

torna su

Riduzione del capitale come causa di scioglimento delle s.r.l.

Tribunale di Udine– Secreto del 26 settembre 2017

Con il decreto in commento il Tribunale di Udine si è pronunciato, su istanza di una S.r.l., in merito al rifiuto posto da un conservatore del Registro delle Imprese di iscrivere nel Registro stesso una dichiarazione di accertamento sulla sopravvenuta causa di scioglimento di una società, per la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale. In particolare, il caso in esame riguardava una S.r.l., costituita con capitale sociale pari ad euro 10.000,00, che ha visto il suo capitale ridursi al disotto della predetta soglia minima per perdite. In tale ipotesi, sebbene la riforma del 2003 ha individuato il capitale minimo per le s.r.l. in euro 1,00, il Tribunale di Udine ha ugualmente ritenuto che la riduzione del capitale di una S.r.l. al di sotto della soglia ante-riforma sia una causa di scioglimento della società, qualora quest'ultima sia stata costituita con capitale pari ad almeno euro 10.000,00. Tuttavia lo stesso giudice, ha altresì previsto per i soci la possibilità di adottare una apposita delibera, ove manifestare la volontà di continuare l'attività avvalendosi della disciplina per la S.r.l. a capitale ridotto, come introdotta dalla riforma. Nella fattispecie in esame, però, non essendovi stata alcuna delibera in tal senso, è stato ordinato, al conservatore del Registro delle Imprese, di iscrivere la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale quale causa di scioglimento della ricorrente società.

torna su

Fonti
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi
avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it